

Determinazione del Commissario ad acta della costituenda Camera di Commercio di Pordenone Udine

COMMISSARIO AD ACTA dott.ssa Maria Lucia Pilutti

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 3 DEL 1.03.2018

OGGETTO: Procedura per il rinnovo del Consiglio – controlli sulle dichiarazioni sostitutive (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) inerenti alla documentazione depositata dalle organizzazioni

Visto il D.P.R. n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che, in particolare, al comma 1, recita: *“Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47”*;

richiamato l’art. 2 (“Casi di apertura delle buste”) della Procedura per l’accesso ai dati consegnati a norma degli articoli 2 e 3 del D.M. n. 156/2011, per il rinnovo del Consiglio camerale (articolo 7 del D.M. n. 156/2011) e in particolare il comma 4) che testualmente recita: *“l’apertura della busta è inoltre necessaria per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive, a norma del DPR n. 445/2000”*;

visto il *“regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari nell’ambito della procedura per la costituzione del consiglio della camera di commercio di Pordenone - Udine”* adottato in data odierna;

ritenuto che tutte le dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazione sono soggette al controllo formale al fine di appurarne la regolarità;

ricordato che la normativa prevede la possibilità di effettuare controlli anche a campione sulla veridicità delle autocertificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;

vista la necessità di procedere al controllo sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive presentate alla costituenda Camera di commercio di Pordenone - Udine per la determinazione della consistenza delle organizzazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori;

considerato che i controlli effettuati sulle dichiarazioni sostitutive sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell’azione amministrativa e alla prevenzione di abusi in relazione alla procedura di assegnazione dei seggi nel consiglio camerale;

considerata pertanto la necessità, per le motivazioni su indicate, di effettuare controlli a campione per le verifiche effettivamente rilevanti ai fini dell’esito della procedura, e comunque in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle stesse;

visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 recante *“Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”*, secondo il quale le

Determinazione del Commissario ad acta della costituenda Camera di Commercio di Pordenone Udine

circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio sono definite nel numero di 60, così come indicate negli allegati A) e B), parte integrante del decreto in parola;

visto in particolare l'allegato B) nel quale sono elencate le nuove Camere di commercio istituite con il decreto in parola unitamente alla nomina del commissario ad acta per ciascun procedimento di accorpamento;

ricordato che il decreto in parola è stato registrato in data 28 febbraio 2018 e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;

ricordato che il decreto 16 febbraio 2018 ha assunto efficacia a seguito dell'avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo ed è, quindi, nelle more della pubblicazione, idoneo a produrre gli effetti giuridici per i quali è stato posto in essere, così come riportato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0080724 del 1 marzo 2018;

preso atto che a seguito della comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0080724 del 1 marzo 2018 il Commissario ad acta, dott.ssa Maria Lucia Pilutti ha accettato l'incarico, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto 16 febbraio 2018, con prot. n. 5538 del 01_03_2018;

preso atto che a far data dall'entrata in vigore del decreto in parola è cessata l'efficacia del decreto 8 agosto 2017;

preso atto che con il decreto 16 febbraio 2018 è stata istituita la "*Camera di commercio di Pordenone - Udine*", con sede legale in Udine, Via Morpurgo 4 e sede secondaria in Pordenone, Corso Vittorio Emanuele II, n.47;

visto l'avviso pubblico riguardante l'avvio delle procedure per il rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Pordenone - Udine, nel quale si legge, tra l'altro che "*il Responsabile del procedimento è il Commissario ad acta della Camera di commercio di Pordenone - Udine, dott.ssa Maria Lucia Pilutti*";

richiamata la L. n. 580/1993 e s.m.i. (Riordino delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), nonché i D.M. n. 155/2011 (Regolamento sulla composizione dei consigli delle Camere di commercio in attuazione dell'art. 10, comma 3, della L.n. 580/1993, come modificata dal D.lvo n. 23/2010) e n. 156/2011 (Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed alla elezione dei membri della giunta delle Camere di commercio in attuazione dell'art. 12 della L.n. 580/1993, come modificata dal D.lvo n. 23/2010);

**Determinazione del Commissario ad acta della costituenda Camera di Commercio di Pordenone
Udine**

richiamato il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, entrato in vigore il 10 dicembre 2016, con cui è stata data attuazione alla delega contenuta nell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per la riforma della disciplina delle Camere di commercio;

vista la nota del Ministero per lo Sviluppo Economico prot. n. 183847 del 04.10.2011 nella quale si legge, tra l'altro: "... sottolineando la necessità di garantire la massima riservatezza dei dati associativi trasmessi dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle associazioni sindacali e dei consumatori, si ritiene utile evidenziare che i controlli a campione trovano giustificazione, anche al fine di evitare un inutile appesantimento della procedura, oltre che nelle necessità legate a richieste provenienti da organi giudiziari, esclusivamente in esigenze di verifiche effettivamente rilevanti ai fini dell'esito della procedura di ricostituzione del consiglio camerale". La circolare prosegue sottolineando .. "che i controlli degli elenchi degli associati non giustificati da tali rilevanti esigenze possano e debbano essere evitati, costituendo una lesione del diritto alla riservatezza non proporzionale all'effettiva esigenza di tutela della regolarità e trasparenza del procedimento";

tutto ciò premesso e considerato,

il Commissario ad acta,

DETERMINA

a) di adottare il seguente disciplinare per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive nella procedura di nomina del Consiglio della costituenda Camera di commercio di Pordenone - Udine:

OGGETTO E FINALITA'

Il presente disciplinare definisce i controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione presentate nella procedura per la determinazione della consistenza delle organizzazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori, nonché quelli effettuati su dati ed informazioni di proprie banche dati per la realizzazione di riscontri su dichiarazioni presentate dalle stesse.

I controlli effettuati sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione (o autocertificazioni), nonché i riscontri sulle banche dati camerali sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e alla prevenzione ed eventuale repressione di abusi in relazione alla procedura di assegnazione dei seggi del costituendo Consiglio camerale.

COMMISSIONE DI CONTROLLO

Il Commissario ad acta, Responsabile del procedimento, istituisce apposita Commissione per l'effettuazione di idonei controlli sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di atto di

Determinazione del Commissario ad acta della costituenda Camera di Commercio di Pordenone Udine

notorietà. La Commissione sarà composta dal Responsabile del procedimento e da due funzionari delle Camere di commercio accorpate.

TIPOLOGIA DEI CONTROLLI

La Commissione effettua idonei controlli sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, puntuali e a campione, tra loro anche complementari e comunque ogni volta che sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle stesse. Per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà la Commissione potrà effettuare apposite verifiche presso soggetti anche privati.

CONTROLLI PUNTUALI

E' fatto obbligo di effettuare il controllo puntuale preventivo sui contenuti delle autocertificazioni in particolare relativamente ai seguenti dati:

- a) le autocertificazioni devono essere rese ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, redatte secondo quanto indicato nel DM 156/2011 e conformemente alla modulistica ad esso allegata;
- b) provenienza e sottoscrizione dell'autocertificazione;
- c) adesione dell'organizzazione imprenditoriale ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL oppure operatività nella circoscrizione da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso;
- d) operatività dell'organizzazione sindacale o dell'associazione dei consumatori nella circoscrizione da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso.

Sarà inoltre effettuato il controllo puntuale per quanto riguarda in particolare:

- e) l'iscrizione nel registro delle imprese. Il controllo sull'effettiva iscrizione nel Registro delle imprese viene effettuato in forma automatica avvalendosi di Infocamere Scpa (società in house del sistema camerale) attraverso il confronto dei dati forniti con i dati contenuti nel Registro delle imprese. La procedura di controllo produce un report di eventuali errori (imprese non iscritte, codici fiscali errati);
- f) la corrispondenza tra la classificazione ATECO delle imprese inserite negli elenchi e il settore per il quale l'organizzazione concorre.

CONTROLLI A CAMPIONE SULLE AUTOCERTIFICAZIONI TRASMESSE DALLE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI

La Commissione effettua controlli a campione sulle autocertificazioni trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali e riguardanti le imprese indicate nell'allegato B e nell'allegato B_1 al D.M. n. 156/2011.

Nel dettaglio i controlli avranno per oggetto i seguenti elementi:

- 1) l'iscrizione dell'impresa all'organizzazione imprenditoriale;
- 2) la verifica del valore e della regolarità del pagamento della quota associativa nel biennio di riferimento.

**Determinazione del Commissario ad acta della costituenda Camera di Commercio di Pordenone
Udine**

Il campione oggetto del controllo sarà estratto con i seguenti criteri:

- i. la numerosità del campione è stabilita in 100 (cento) imprese per l'Organizzazione imprenditoriale che dichiara il maggior numero degli associati nell'elenco depositato entro i termini;
- ii. la numerosità del campione per le restanti Organizzazioni imprenditoriali sarà calcolato in proporzione al numero degli associati dichiarati nell'elenco depositato entro i termini, con un minimo di 5 (cinque) imprese per Organizzazione imprenditoriale.

Stabilita numerosità del campione, le imprese (individuate dalla loro posizione nell'elenco oggetto del controllo) saranno determinate – avuto conto del numero progressivo all'interno dell'elenco – utilizzando un generatore di numeri casuali, attraverso un campionamento casuale semplice. Il processo di campionamento verrà effettuato dalla Commissione, con relativo processo verbale.

Le verifiche sui dati prodotti dalle Organizzazioni imprenditoriali sono effettuate, quando sia possibile, mediante verifiche dirette, consultando la banca dati a disposizione del Registro delle Imprese, assicurando la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente; ovvero mediante verifiche indirette richiedendo all'Organizzazione certificante, anche attraverso strumenti informatici e telematici, conferma scritta di quanto oggetto della dichiarazione con le risultanze dei registri e dei documenti da questa detenuti o chiedendo di esibire la relativa documentazione, anche in originale, a comprova di quanto dichiarato nell'autocertificazione.

Di norma il controllo viene effettuato presso la sede camerale, salvo i casi per i quali il Responsabile del Procedimento autorizza la verifica presso la sede dell'Organizzazione imprenditoriale.

Si dispone inoltre che i controlli degli elenchi delle imprese associate presentati dall'unica Organizzazione imprenditoriale o dall'unico apparentamento che concorre per un determinato settore possano essere evitati, su disposizione del Responsabile del Procedimento, anche al fine di evitare un inutile appesantimento della procedura, così come stabilito dalla nota del Ministero per lo Sviluppo Economico prot. n. 183847 del 04.10.2011, citata in premessa. Il controllo avrà comunque luogo laddove il Responsabile del Procedimento ravvisi la necessità di procedere visto il numero considerevole di imprese associate dichiarate.

Dei predetti controlli e delle modalità seguite verrà redatto idoneo processo verbale.

**CONTROLLI A CAMPIONE SULLE AUTOCERTIFICAZIONI TRASMESSE DALLE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DALLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI**

I controlli a campione sulle autocertificazioni trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori riguardano i nominativi elencati nell'allegato D al DM n.156/2011 e hanno per oggetto rispettivamente l'iscrizione al sindacato o all'associazione dei consumatori.

Il campione oggetto del controllo sarà estratto con i seguenti criteri:

- i. la numerosità del campione è stabilita in 100 (cento) nominativi per l'Organizzazione e/o Associazione che dichiara il maggior numero degli associati nell'elenco depositato entro i termini;
- ii. la numerosità del campione per le restanti Organizzazioni e/o Associazioni sarà calcolato in proporzione al numero degli associati dichiarati nell'elenco depositato entro i termini, con un minimo di 5 (cinque) nominativi per Organizzazione e/o Associazione.

Stabilita la numerosità del campione, i nominativi saranno individuati in relazione al numero progressivo all'interno dell'elenco utilizzando un generatore di numeri casuali, attraverso un campionamento casuale semplice. Il processo di campionamento verrà effettuato dalla Commissione, con relativo processo verbale.

Le verifiche sui dati prodotti dalle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni dei consumatori sono effettuate, assicurando la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente; mediante verifiche indirette richiedendo all'Organizzazione/Associazione certificante, anche attraverso strumenti informatici e telematici, conferma scritta di quanto oggetto della dichiarazione con le risultanze dei registri e dei documenti da questa detenuti o chiedendo di esibire la relativa documentazione, anche in originale, a comprova di quanto dichiarato nell'autocertificazione.

Di norma il controllo viene effettuato presso la sede camerale, salvo i casi per i quali il Responsabile del Procedimento autorizza la verifica presso la sede dell'Organizzazione sindacale e presso la sede dell'Associazione dei Consumatori.

Qualora le Organizzazioni sindacali e le Associazioni dei consumatori, si candidino con un apparentamento per l'unico seggio a disposizione rispettivamente per i lavoratori e per i consumatori, in assenza di organizzazioni concorrenti controinteressate, il Responsabile del Procedimento potrà decidere di evitare i controlli degli elenchi degli associati, costituendo una lesione del diritto alla riservatezza non proporzionale all'effettiva esigenza di tutela della regolarità e della trasparenza del procedimento, così come stabilito dalla nota del Ministero per lo Sviluppo Economico prot. n. 183847 del 04.10.2011, citata in premessa.

Dei predetti controlli e delle modalità seguite verrà redatto idoneo processo verbale.

**Determinazione del Commissario ad acta della costituenda Camera di Commercio di Pordenone
Udine**

CONTROLLI IN CASO DI FONDATO DUBBIO

Ogni qualvolta il Responsabile del procedimento ravvisi un fondato dubbio sulle dichiarazioni e sui dati presentati, occorrerà effettuare il controllo. La fondatezza del dubbio può riguardare a titolo meramente esemplificativo: incoerenza palese delle informazioni rese, inattendibilità evidente delle informazioni rese, imprecisioni, omissioni e lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali.

Qualora il risultato dei controlli a campione ingeneri il ragionevole dubbio che il numero delle dichiarazioni non veritiere sia elevato, si dovrà ricorrere ad un controllo puntuale (su singoli casi) o all'allargamento del campione.

ERRORI SANABILI E IMPRECISIONI RILEVATE NEI CONTROLLI

Qualora nel corso dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive e sugli elenchi, il Responsabile del procedimento rilevi irregolarità, imprecisioni e/o omissioni non costituenti falsità, è tenuto ad invitare i soggetti interessati ad integrare o a rettificare le dichiarazioni e gli elenchi entro il termine perentorio di 10 giorni ai sensi dell'art. 5 del DM n. 156/2011. In mancanza di regolarizzazione, le organizzazioni coinvolte saranno escluse dal procedimento.

FALSE DICHIARAZIONI

Qualora il Responsabile del procedimento, in sede di controllo dei contenuti delle autocertificazioni rilevi elementi tali da configurare ipotesi di falsità (non autenticità di fatti o informazioni) o errori non sanabili, è tenuto a rendere idonea segnalazione all'autorità competente a norma dell'art. 76 del DPR 445/2000.

Nella comunicazione al Presidente della Giunta regionale, il Responsabile del procedimento dà conto dei provvedimenti di irricevibilità ed esclusione eventualmente adottati.

TEMPISTICA DEI CONTROLLI

I controlli, sia puntuali che a campione, devono essere attivati, ai fini di garanzia dell'efficacia dell'azione amministrativa e salvo che norme speciali dispongano diversamente, a partire dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dalla presente determinazione, si applicano le leggi e i regolamenti in vigore.

**Determinazione del Commissario ad acta della costituenda Camera di Commercio di Pordenone
Udine**

b) di richiedere la pubblicazione integrale della presente determinazione all'Albo informatico della Camera di commercio di Pordenone e della Camera di commercio di Udine;

c) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.

documento informatico firmato digitalmente inviato a conservazione secondo la normativa vigente

IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott.ssa Maria Lucia Pilutti